SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 febbraio 1986, n. 2.

Regime tributario delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente - Legge 26 settembre 1985, n. 482.

86A0997

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1986.

Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980, n. 406;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Rilevata la necessità di aggiornare le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili, allegate al presente decreto.

Sono pertanto abrogate tutte le norme attualmente in vigore in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1986

Il Ministro: SCALFARO

NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI

0. DEFINIZIONI.

Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:

Altezza dei piani: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto; per i soffitti a volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima, all'intradosso della volta; per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze riferite alle superfici in pianta.

Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.

Autorimessa: area coperta destinata esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.

Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.

Autosilo: volume destinato al ricovero alla sosta e alla manovra degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.

Autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.

Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e di superficie non superiore a 40 m^2

Capacità di parcamento: è data dal rapporto tra la superficie netta del locale e la superficie specifica di parcamento.

Piano di riferimento: piano della strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.

Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.

Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cavedi di superficie non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni che si affacciano sulla stessa rampa.

Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano — mediante porte di resistenza al fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica in caso di incendio — da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto.

Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie, stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode.

Superficie specifica di parcamento: area necessaria alla manovra e al parcamento di ogni autoveicolo.

1. GENERALITÀ.

1.0. Scopo.

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei beni contro i rischi d'incendio e di panico nei luoghi destinati alla sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli. I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti norme.

1.1. Classificazione.

1.1.0 Le autorimesse e simili possono essere di tipo:

a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separati da questi;

b) miste: tutte le altre.

1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse e simili si classificano in:

a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento;

b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello di riferimento. Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di riferimento, purchè l'intradosso del solaio o il piano che determina l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purchè le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m.

1.1.2. In relazione alla configurazione delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:

a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15% della superficie in pianta;

b) chiuse: tutte le altre.

1.1.3. In base alle caratteristiche di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:

a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo ai fini antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza continua almeno durante l'orario di apertura;

b) non sorvegliate: tutte le altre.

1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse e simili si suddividono in:

a) a box;

b) a spazio aperto.

1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività indicate al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione o di superficie, in più o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente i 180 m².

Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire.

È in facoltà del richiedente applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.

Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per quelle a box, purchè ciascuno di questi abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo punto 2, anzichè quelle di cui al punto 3.

L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.

2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore a nove:

le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;

le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione, facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili;

la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale;

l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;

l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture almeno del tipo REI 30;

ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box.

2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiore a nove:

le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali non combustibili;

la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30 della superficie in pianta;

l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture realizzate con materiali non combustibili;

ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.

2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo libero anche con numero di box superiore a nove.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e 2.2 se isolate.

2.4. Nelle autorimesse a box, purchè di volume netto per ogni box non inferiore a 40 m³, è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

3. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO SUPERIORE A NOVE AUTOVEICOLI.

3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra.

3.1. Isolamento.

Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. È consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.

Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

3.2. Altezza dei piani.

L'altezza dei piani non può essere inferiore a 2,4 m con un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza di 1,8 m.

3.3. Superficie specifica di parcamento.
La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore a:

20 m² per autorimesse non sorvegliate;
10 m² per autorimesse sorvegliate e autosilo.

Nelle autorimesse a box purchè di volume netto, per ogni box, non inferiore a 40 m³ è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.

3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:

3.4.1. Strutture dei locali.

I locali destinati ad autorimessa devono essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo R 90.

Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore a REI 180.

Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere almeno di tipo REI 180.

Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali e verticali non di separazione possono essere non combustibili.

3.5. Comunicazioni.

3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.

Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.

Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.

3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.

3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.

3.6. Sezionamenti:

3.6.1. Compartimentazione.

Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle indicate nella seguente tabella:

PIANO	FUORI TERRA				SOTTERRANEE			
	Miste		Isolate		Miste		Isolate	
	aperte	chiuse	aperte	chiuse	aperte	chiuse	aperte	chiuse
terra	7500	5000	10000	7500				
primo	5500	3500	7500	5500	5000	2500	7000	3000
secondo	5500	3500	7500	5500	3500	2000	5500	2500
terzo	3500	2500	5500	3500	2000	1500	3500	2000
quarto	3500	2500	5500	3500	1500		2500	1500
quinto	2500		5000	2500	1500		2000	1500
sesto	2500		5000		1500		2000	1500
settimo	2000		4000		1500			

Un compartimento può essere anche costituito da più piani di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo piano non sia eccedente quella consentita da quello più elevato per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra nè che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle previste dalla tabella.

Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo interrato e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico.

Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.

Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.

3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.

3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5 m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.

3.7. Accessi.

3.7.0. Ingressi.

Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo scoperto.

Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.

3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime 4,5 × 5,5 m, deve avere le stesse caratteristiche costruttive dell'autosilo.

3.7.2. Rampe.

Ogni compartimento deve essere servito da almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a 4,5 m.

Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.

Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia come sopra descritto purchè le rampe siano aperte o a prova di fumo.

Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico di marcia.

3.8. Pavimenti.

3.8.0. Pendenza.

I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.

3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli ed impermeabili.

3.8.2. Spandimento di liquidi.

Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento di liquidi da un compartimento all'altro.

3.9. Ventilazione.

3.9.0. Ventilazione naturale.

Le autorimesse devono essere munite di un sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio dell'aria ambiente, nonchè lo smaltimento del calore e dei fumi di un eventuale incendio.

Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m.

3.9.1. Superficie di ventilazione.

Le aperture di aerazione naturale devono avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di tale superficie — non inferiore a 0,003 m^2 per metro quadrato di pavimento — deve essere completamente priva di serramenti.

Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano.

Per autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza della ventilazione per piano, si può ricorrere al sezionamento verticale o all'uso di canalizzazioni di tipo «shunt».

Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra, prive di serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso.

3.9.2. Ventilazione meccanica.

Il sistema di aerazione naturale deve essere integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato nella seguente tabella:

Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
- primo piano 125;
- secondo piano 100;
- terzo piano 75;
- oltre il terzo piano 50.

Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi numero di autoveicoli superiori a 250.

3.9.3. Ventilazione meccanica. Caratteristiche.

La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.

Il sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità delle uscite.

L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori opportunamente predisposti.

L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini indipendenti per ogni piano o di tipo «shunt» aventi sezione non inferiore a 0,2 m² per ogni 100 m² di superficie.

I camini devono immettere nell'atmosfera a quota superiore alla copertura del fabbricato.

Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua di miscele infiammabili di CO.

Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore a due per ogni tipo di rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario di azionamento dell'impianto di ventilazione.

Il sistema deve entrare in funzione quando:

a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 100 p.p.m;

b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m;

c) uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.

Per le autorimesse aventi numero di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione di indicatori di miscele infiammabili.

3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale pari ad 1 m² ogni 200 m² di volume. In quelli interrati deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli edifici compresi nel raggio di m 10 dai camini stessi.

3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.

3.10.0. Densità di affollamento.

La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività massima; ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m² di superficie lorda di pavimento (0,1 persone/m²) per le autorimesse non sorvegliate e una persona per ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m²) per le autorimesse sorvegliate.

3.10.1. Capacità di deflusso:

1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.

3.10.2. Vie di uscita.

Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.

3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita.

Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in 3.10.0 e 3.10.1.

3.10.4. Larghezza delle vie di uscita.

La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m).

Nel caso di due o più uscite, è consentito che una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque non inferiore a 0,6 m.

La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più stretto dell'uscita.

La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità di deflusso.

Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi carrabili.

3.10.5. Ubicazione delle uscite.

Le uscite sulla strada pubblica o in luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto di spegnimento automatico.

3.10.6. Numero delle uscite.

Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.

Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di esodo è inferiore a 30 m il numero delle uscite può essere ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purchè sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.

3.10.7. Scale - Ascensori.

Per le autorimesse situate in edifici aventi altezza antincendi maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici di altezza antincendi inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.

3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli.

4. IMPIANTI TECNOLOGICI.

4.1 Impianti di riscaldamento.

Il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:

radiatori o aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;

impianti ad aria calda; è ammesso il ricircolo dell'aria ambiente se l'autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del tipo Diesel;

generatori ad aria calda a scambio diretto; è ammessa l'installazione dei generatori all'interno dell'autorimessa se questa è destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.

5. IMPIANTI ELETTRICI.

5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186.

5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:

1) inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione normale;

2) intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.

6. MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.

6.1. Impianti idrici antincendio.

6.1.0. Caratteristiche.

Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.

In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta autoveicoli o frazione.

Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso indicate.

Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.

Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento automatico.

6.1.1. Custodia degli idranti.

La custodia deve essere installata in un punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.

6.1.2. Tubazione flessibile e lance.

La tubazione flessibile deve essere costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.

6.1.3. Tubazioni fisse.

La rete idrica deve essere eseguita con tubi di ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere indipendente dalla rete dei servizi sanitari.

6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire al bocchello della lancia, nelle condizioni più sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L'impianto deve essere dimensionato per una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo funzionamento del 50% degli idranti e, per ogni montante, degli idranti di almeno due piani.

6.1.5. Alimentazione dell'impianto.

L'impianto deve essere alimentato normalmente dall'acquedotto cittadino. Può essere alimentato anche da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità, nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.

6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco.

L'impianto deve essere tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile e facilmente accessibile ai mezzi stessi.

6.1.7. Capacità della riserva idrica.

La riserva idrica deve avere una capacità tale da assicurare il funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte in precedenza.

6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del tipo a pioggia (sprinkler) con alimentazione ad acqua oppure del tipo ad erogatore aperto per erogazione di acqua/schiuma.

6.2. Mezzi di estinzione portatili.

Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di «tipo approvato» per fuochi delle classi «A», «B» e «C» con capacità estinguente non inferiore a «21 A» e «89 B».

Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.

Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in posizione ben visibile e di facile accesso.

7. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.

7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture di fabbricati perimetrali.

7.2. Pavimenti.

7.2.0. Pendenza. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0.

7.2.1. Pavimentazione.

Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.

7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.

Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di altra natura.

7.4. Impianti idrici antincendio.

Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione.

8. SERVIZI ANNESSI.

8.1. Generalità.

È consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse a:

a) officine di riparazione annesse;
b) stazione di lavaggio e lubrificazione;
c) uffici, guardianie, alloggio custode.

8.1.0 Officine di riparazione.

Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono essere situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche piene.

La superficie occupata dalle officine annesse non può comunque essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.

Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano sotterraneo o ai piani fuori terra.

Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni:

a) devono essere ubicate al piano terra;

b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche un accesso indipendente dall'autorimessa;

c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto di verniciatura;

d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;

e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.

8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione.

Le stazioni di lavaggio e lubrificazione possono essere situate all'interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2 m^3, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.

8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode.

È consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse.

L'alloggio del custode dovrà essere completamente isolato dai locali dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.

9. AUTOSALONI.

Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.

10. NORME DI ESERCIZIO.

10.1. Nell'autorimessa è vietato:

a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;

b) depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto in 8.1.0 e 8.1.1;

c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;

d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.

10.2. Entro l'autorimessa è proibito fumare.

Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.

10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.

10.4. Negli autosilo non è consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna in prossimità dell'ingresso.

10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio devono essere ispezionati e puliti.

10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è consentito soltanto nei piani fuori terra, non comunicanti con piani interrati.

10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato.

11. NORME TRANSITORIE.

Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.

12. DEROGHE.

Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima indicate, il Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.

86A0875

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 1985.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1986 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1986, abbinata alla Corsa ippica internazionale «Gran premio lotteria di Agnano», avrà inizio il 7 gennaio 1986 e si concluderà il 13 aprile 1986 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 30 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 3.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli il giorno 13 aprile 1986, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 13 aprile 1986, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al «Gran premio lotteria di Agnano».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati *ex aequo*, vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 1.000.000.000 (un miliardo).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1986, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 7 aprile 1986.

È data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Napoli per le ore 12 del giorno 11 aprile 1986.

Art. 9.

Il dott. Floriano D'Angelo, direttore di sezione nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Graziella Rossato, direttore di sezione nel Ministero delle finanze.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati sul bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1985

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

p. *Il Ministro del tesoro*
NONNE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1986
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 284

86A0927

DECRETO 28 dicembre 1985.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 4 dicembre 1985, con la quale il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Viareggio 1986, che prevede l'assegnazione di premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Viareggio 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI VIAREGGIO 1986

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Viareggio 1986, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno a nove estrazioni a sorte secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio L. 10.000.000;

secondo premio L. 6.000.000;

terzo premio L. 4.000.000;

quarto premio L. 3.000.000.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quanto sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999. Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino di ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di conto corrente postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali Roma Eur, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI VIAREGGIO 1986

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 6 gennaio 1986	6 gennaio 1986
Ore 9 del 13 gennaio 1986	13 gennaio 1986
Ore 9 del 20 gennaio 1986	20 gennaio 1986
Ore 9 del 27 gennaio 1986	27 gennaio 1986
Ore 9 del 3 febbraio 1986	3 febbraio 1986
Ore 9 del 6 febbraio 1986	6 febbraio 1986
Ore 9 del 10 febbraio 1986	10 febbraio 1986
Ore 9 del 13 febbraio 1986	13 febbraio 1986
Ore 9 del 17 febbraio 1986	17 febbraio 1986

86A0928

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 ottobre 1985.

Impegno della somma complessiva di lire 149,584 miliardi a favore delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 1981, del 22 maggio 1981 e del 13 novembre 1981, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126/81, n. 146/81 e n. 321/81;

Vista la delibera CIPE 3 aprile 1985, con la quale, fra l'altro, viene assegnata la somma complessiva di lire 149,584 miliardi, per l'esercizio 1985, di cui lire 27,524 miliardi a favore della regione Basilicata, lire 118,545 miliardi a favore della regione Campania e lire 3,515 miliardi a favore della regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di lire 149,584 miliardi, per le finalità indicate nella delibera CIPE 3 aprile 1985, citata in preambolo, a favore delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, secondo gli importi a fianco riportati:

Regione	Importi in lire
Basilicata	27.524.000.000
Campania	118.545.000.000
Puglia	3.515.000.000

Art. 2.

L'onere relativo di lire 149,584 miliardi grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1985

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 44

86A0930

DECRETO 14 dicembre 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 4.925.000.000 a favore della regione Campania, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Vista la delibera CIPE del 28 novembre 1985, con la quale viene, fra l'altro, assegnata alla regione Campania la somma di L. 4.925.000.000, in conto residui 1982;

Considerata l'esigenza di impegnare il predetto importo residuale di L. 4.925.000.000 a favore della regione Campania;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.925.000.000 è impegnata a favore della regione Campania per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1985

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 51

86A0933

DECRETO 14 dicembre 1985.

Impegno della somma complessiva di L. 46.032.563.500 a favore dei soggetti destinatari delle regioni Basilicata e Campania, ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (proterremotati - residui 1984).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 14 maggio 1981, n. 219, recante provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981;

Visti gli articoli 3, secondo e terzo comma, 6 e 79 della sopracitata legge n. 219/81, concernenti la ripartizione pluriennale dei fondi destinati al risanamento ed allo sviluppo dei territori colpiti dal terremoto, da effettuarsi tenendo conto delle risultanze degli accertamenti dei danni;

Visti gli articoli 6-*bis* e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, con il quale viene regolato il coordinamento di tutti gli interventi degli organi statali, regionali, degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico;

Visto l'art. 11, commi 10 e 11, della legge finanziaria 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per il 1985;

Vista la delibera CIPE del 28 novembre 1985, con la quale viene, fra l'altro, assegnata la somma complessiva di L. 46.032.563.500, in conto residui 1984, di cui L. 25.880.366.000 a favore dei vari soggetti della regione Basilicata e L. 20.152.197.500 a favore dei vari soggetti della regione Campania;

Considerata l'esigenza di impegnare i predetti importi residuali 1984 di L. 25.880.366.000 e di L. 20.152.197.500 a favore dei vari soggetti delle regioni Basilicata e Campania;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 46.032.563.500 è impegnata, per le finalità esposte in premessa, a favore dei seguenti soggetti destinatari:

	Lire
Regione Basilicata (per gli interventi di propria competenza)	8.653.366.000
Amministrazione provinciale di Potenza	1.000.000.000
Amministrazione provinciale di Matera	500.000.000
Comune di Acerenza	1.527.000.000
Comunità montane (per gli interventi ex art. 31 della legge n. 219/81):	
Marmo	250.000.000
Melandro	250.000.000
Vulture	200.000.000
Comunità montane (per gli interventi ex art. 18 della legge n. 219/81):	
Vulture	1.300.000.000
Alto Bradano	400.000.000
Marmo Platano	1.400.000.000
Melandro	1.600.000.000
Alto Basento	2.800.000.000
Alto Sauro-Camastro	700.000.000
Alto Agri	2.200.000.000
Medio Agri	250.000.000
Lagonegrese	150.000.000
Medio Sinni	200.000.000
Sarmento	200.000.000
Medio Basento	450.000.000
Basso Sinni	150.000.000
Consorzio dei comuni non montani del Materano	1.700.000.000
Comune di Napoli	18.000.000.000
Comune di San Cipriano Picentino	340.000.000
Comunità montane:	
Alta Irpinia	400.000.000
Alto e Medio Sele	400.000.000
Irno	400.000.000
Tanagro	400.000.000
Terminio Cervialto	212.197.500

Art. 2.

L'onere relativo grava sul cap. 7500 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1985, in conto residui 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1985

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ROMITA

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1986
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 49

86A0931

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 novembre 1985, n. **901**.

Erezione in ente morale dell'associazione «S.O.S. Missionario», in San Benedetto del Tronto.

N. 901. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, l'associazione «S.O.S. Missionario», in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1986
Registro n. 5 Interno, foglio n. 39

86G0136

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un componente del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori ortoflorofrutticoli.

Con decreto ministeriale 19 dicembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 1986, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 33, l'avv. Salvatore Castorina Calì entra a far parte del comitato per l'esame dei ricorsi proposti avverso gli atti della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari, in qualità di rappresentante effettivo della Confederazione generale dell'agricoltura italiana in sostituzione del cav. Alberto Sollima.

86A1074

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Verona ad acquistare un immobile

Il prefetto di Verona con decreto n. 4733/I del 30 agosto 1985 ha autorizzato l'Università degli studi di Verona ad acquistare dal dott. Dionigio Serenelli, un area con casa rurale al prezzo di L. 170.500.000 da destinare ad insediamenti universitari.

86A0934

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale n. 6862 in data 16 dicembre 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Fa.Ce - Laboratori farmaceutici S.r.l., sita in Genova, via D. Menini, 129.

Con decreto ministeriale n. 6853 in data 23 novembre 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e ad effettuare operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi, nell'officina farmaceutica della ditta Istituto De Angeli S.p.a., sita in Milano, via Serio n. 15.

Con decreto ministeriale n. 6851 in data 23 novembre 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e ad effettuare operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali per conto terzi, nell'officina farmaceutica della ditta Boehringer Ingelheim S.p.a., sita in Reggello (Firenze), località Prulli.

Con decreto ministeriale n. 6847 in data 21 novembre 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Lifepharma S.r.l., sita in Milano, via Principe Eugenio, 48.

Con decreto ministeriale n. 6819 in data 20 novembre 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Otifarma S.p.a., sita in Sorbolo (Parma), via Martiri della Libertà n. 34.

Con decreto ministeriale n. 6820 in data 20 novembre 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica, in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a., sita in Torino, via Crescentino n. 25.

Con decreto ministeriale n. 6841 in data 7 novembre 1985 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta individuale Zeus di Sardi Giovanni, sita in Alessandria, via Manzoni, 12.

Con decreto ministeriale n. 6838 in data 31 ottobre 1985 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, nell'officina farmaceutica comune delle ditte Zambon farmaceutici S.p.a. e Simes S.p.a., sita in Cormano (Milano), via Cimabue n. 28.

Con decreto ministeriale n. 6839 in data 31 ottobre 1985 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre autovaccini nel laboratorio di analisi e ricerche cliniche dell'ospedale civile di S. Maria della Scaletta di Imola (ora unità sanitaria locale n. 23 di Imola - Bologna).

Con decreto ministeriale n. 6837 in data 31 ottobre 1985 è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre autovaccini nel laboratorio di ricerche cliniche dell'ospedale civile di Pescara (ora unità locale socio-sanitaria di Pescara).

Con decreto ministeriale n. 6875 in data 11 gennaio 1986 è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche, preparati galenici e prodotti chimici usati in medicina, nell'officina farmaceutica della ditta Orma - Istituto terapeutico romano S.r.l., sita in Pomezia (Roma), via del Mare, 44.

Con decreto ministeriale n. 6865 in data 30 gennaio 1986 è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati galenici, nell'officina farmaceutica della ditta Erbex S.r.l., sita in Milano, via Sarzana, 27.

86A1073

MINISTERO DEL TESORO

Determinazione dell'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto mobiliare italiano

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1986, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, l'indennità di carica spettante al presidente dell'Istituto mobiliare italiano è stata determinata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1986:

compenso annuo lordo per l'attività svolta sia presso l'Istituto sia presso le annesse sezioni di credito speciale: lire 180 milioni;

importo lordo della medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutariamente previsti: lire 200 mila.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

86A1070

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991

Si rende noto che il giorno 28 febbraio 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle sei serie degli speciali certificati di credito 10% - 1978/1991, emessi in base alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e al decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 1° marzo 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quinta estrazione di una serie del suddetto prestito.

I certificati appartenenti alla serie che risulterà sorteggiata saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

Il numero della serie estratta sarà pubblicato in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

86A1108

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988, al portatore

A norma del decreto ministeriale 20 settembre 1985 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, si rende noto che il 10 marzo 1986 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° ottobre 1988.

86A0999

MINISTERO DEL TESORO

N. 2

Corso dei cambi del 10 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1623 —	1623 —	—	1623 —	—	—	1623 —	1623 —	1623 —	—
Marco germanico	680,250	680,250	—	680,250	—	—	680,250	680,250	680,250	—
Franco francese	222,010	222,010	—	222,010	—	—	222,050	222,010	222,010	—
Fiorino olandese	601,970	601,970	—	601,970	—	—	601,850	601,970	601,970	—
Franco belga	33,246	33,246	—	33,246	—	—	33,245	33,246	33,246	—
Lira sterlina	2278,700	2278,700	—	2278,700	—	—	2279,500	2278,700	2278,700	—
Lira irlandese	2062,300	2062,300	—	2062,300	—	—	2062,500	2062,300	2062,300	—
Corona danese	185 —	185 —	—	185 —	—	—	185,080	185 —	185 —	—
Dracma	11,127	11,127	—	11,127	—	—	11,123	11,127	11,127	—
E.C.U.	1473,500	1473,500	—	1473,500	—	—	1474,050	1473,500	1473,500	—
Dollaro canadese	1159,100	1159,100	—	1159,100	—	—	1159,500	1159,100	1159,100	—
Yen giapponese	8,633	8,633	—	8,633	—	—	8,633	8,633	8,633	—
Franco svizzero	805,860	805,860	—	805,860	—	—	805,850	805,860	805,860	—
Scellino austriaco	96,734	96,734	—	96,734	—	—	96,780	96,734	96,734	—
Corona norvegese	219,250	219,250	—	219,250	—	—	219,420	219,250	219,250	—
Corona svedese	216,190	216,190	-	216,190	—	—	216,350	216,190	216,190	—
FIM	304,230	304,230	—	304,230	—	—	304,350	304,230	304,230	—
Escudo portoghese	10,440	10,440	—	10,440	—	—	10,470	10,440	10,440	—
Peseta spagnola	10,817	10,817	—	10,817	—	—	10,813	10,817	10,817	—
Dollaro australiano	1128,800	1128,800	—	1128,800	—	—	1129 —	1128,800	1128,800	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 febbraio 1986

Dollaro USA	1623 —	Lira irlandese	2062,400	Scellino austriaco	96,75
Marco germanico	680,250	Corona danese	185,040	Corona norvegese	219,33
Franco francese	222,030	Dracma	11,125	Corona svedese	216,27
Fiorino olandese	601,910	E.C.U.	1473,770	FIM	304,29
Franco belga	33,245	Dollaro canadese	1159,300	Escudo portoghese	10,45
Lira sterlina	2279,100	Yen giapponese	8,663	Peseta spagnola	10,81
		Franco svizzero	805,855	Dollaro australiano	1128,90

Media dei titoli del 10 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,825
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,650
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,550
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,375
» » » » 1- 7-1983/86	100,150
» » » » 1- 8-1982/86	100,675
» » » » 1- 8-1983/86	100,075
» » » » 1- 9-1982/86	100,575
» » » » 1- 9-1983/86	100 —
» » » » 1-10-1982/86	100,850
» » » » 1-10-1983/86	100,150
» » » » 1-11-1982/86	100,675
» » » » 1-12-1982/86	101.100
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,650
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,250
» » » » 1- 5-1983/87	101,200
» » » » 1- 6-1983/87	101,300
» » » » 1-11-1983/87	100,800
» » » » 1-12-1983/87	100,825
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,625
» » » » 1- 2-1984/88	100,700
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	100,425
» » » » 1- 5-1984/88	100,400
» » » » 1- 6-1984/88	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	102,050
» » » » 1- 8-1983/88	102,150
» » » » 1- 9-1983/88	101,950
» » » » 1-10-1983/88	102 —
» » » » 1- 7-1983/90	98,100
» » » » 1-11-1983/90	103,400
» » » » 1-12-1983/90	103,525
» » » » 1- 1-1984/91	103,600
» » » » 1- 2-1984/91	103,450
» » » » 1- 3-1984/91	101,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,800
» » » » 1- 5-1984/91	101,675
» » » » 1- 6-1984/91	101,800
» » » » 1- 7-1984/91	100,675
» » » » 1- 8-1984/91	100,750
» » » » 1- 9-1984/91	100,700
» » » » 1-10-1984/91	100,750
» » » » 1-11-1984/91	100,800
» » » » 1-12-1984/91	100,225
» » » » 1- 1-1992	99,600
» » » » 1- 2-1992	97,450
» » » » 1- 2-1995	98,700
» » » » 1- 3-1995	95,550
» » » » 1- 4-1995	95,250
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,900
» » » 13,50% 1- 7-1986	100 —
» » » 13,50% 1-10-1986	100,050
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,250
» » » 12 % 1- 2-1988	97,675
» » » 12 % 1- 3-1988	97,875
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,600
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,550
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,200
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,250
» » » » 22-11-1982/89 13%	116,700
» » » » 1983/90 11,50%	112,650
» » » » 1984/91 11,25%	112,750
» » » » 1984/92 10,50%	109,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M10026

MINISTERO DEL TESORO

N. 28

Corso dei cambi dell'11 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1618 —	1618 —	—	1618 —	1618,25	1625,25	1618,500	1618 —	1618 —	1618 —
Marco germanico	680,400	680,400	—	680,400	680,50	680,50	680,600	680,400	680,400	680,40
Franco francese	222,060	222,060	—	222,060	222 —	222,08	222,110	222,060	222,060	222,05
Fiorino olandese	602,230	602,230	—	602,230	602 —	602,16	602,100	602,230	602,230	602,23
Franco belga	33,252	33,252	—	33,252	33,25	33,25	33,249	33,252	33,252	33,26
Lira sterlina	2278,200	2278,200	—	2278,200	2279 —	2278,85	2279,500	2278,200	2278,200	2278,20
Lira irlandese	2062,200	2062,200	—	2062,200	2062 —	2061,85	2061,500	2062,200	2062,200	—
Corona danese	184,990	184,990	—	184,990	185 —	184,98	184,980	184,990	184,990	184,98
Dracma	11,095	11,095	—	11,095	—	—	11,100	11,095	11,095	—
E.C.U.	1474,750	1474,750	—	1474,750	1474,77	1474,77	1474,800	1474,750	1474,750	1474,75
Dollaro canadese	1157,200	1157,200	—	1157,200	1158 —	1157,60	1158 —	1157,200	1157,200	1157,20
Yen giapponese	8,635	8,635	—	8,635	8,635	8,63	8,636	8,635	8,635	8,63
Franco svizzero	813,120	813,120	—	813,120	813 —	813,06	813 —	813,120	813,120	813,12
Scellino austriaco	96,882	96,882	—	96,882	96,75	96,85	96,830	96,882	96,882	96,88
Corona norvegese	219,160	219,160	—	219,160	219 —	219,13	219,100	219,160	219,160	219,15
Corona svedese	216,100	216,100	—	216,100	216 —	216,12	216,140	216,100	216,100	216,10
FIM	304,240	304,240	—	304,240	304 —	304,07	303,900	304,240	304,240	—
Escudo portoghese	10,430	10,430	—	10,430	10,50	10,44	10,450	10,430	10,430	10,43
Peseta spagnola	10,819	10,819	—	10,819	10,80	10,81	10,820	10,819	10,819	10,81
Dollaro australiano	1117,600	1117,600	—	1117,600	1118 —	1117,30	1117 —	1117,600	1117,600	1117,60

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1618,250
Marco germanico	680,500
Franco francese	222,085
Fiorino olandese	602,165
Franco belga	33,250
Lira sterlina	2278,850
Lira irlandese	2061,850
Corona danese	184,985
Dracma	11,097
E.C.U.	1474,770
Dollaro canadese	1157,600
Yen giapponese	8,635
Franco svizzero	813,060
Scellino austriaco	96,856
Corona norvegese	219,130
Corona svedese	216,120
FIM	304,070
Escudo portoghese	10,440
Peseta spagnola	10,819
Dollaro australiano	1117,300

Media dei titoli dell'11 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	58,825
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,650
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,600
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,550
» » » » 1- 6-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1982/86	100,375
» » » » 1- 7-1983/86	100,125
» » » » 1- 8-1982/86	100,625
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,600
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1983/86	100,200
» » » » 1-11-1982/86	100,575
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,600
» » » » 1- 3-1983/87	101,475
» » » » 1- 4-1983/87	101,150
» » » » 1- 5-1983/87	101,250
» » » » 1- 6-1983/87	101,400
» » » » 1-11-1983/87	100,775
» » » » 1-12-1983/87	100,800

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,550
» » » » 1- 2-1984/88	101,350
» » » » 1- 3-1984/88	100,150
» » » » 1- 4-1984/88	100,350
» » » » 1- 5-1984/88	100,275
» » » » 1- 6-1984/88	102,100
» » » » 1- 7-1983/88	102,150
» » » » 1- 8-1983/88	102,100
» » » » 1- 9-1983/88	101,925
» » » » 1-10-1983/88	101,925
» » » » 1- 7-1983/90	98 —
» » » » 1-11-1983/90	103,700
» » » » 1-12-1983/90	103,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,500
» » » » 1- 2-1984/91	103,450
» » » » 1- 3-1984/91	101,450
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,700
» » » » 1- 6-1984/91	101,700
» » » » 1- 7-1984/91	100,650
» » » » 1- 8-1984/91	100,750
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	100,825
» » » » 1-11-1984/91	100,600
» » » » 1-12-1984/91	100,125
» » » » 1- 1-1992	99,600
» » » » 1- 2-1992	97,325
» » » » 1- 2-1995	98,800
» » » » 1- 3-1995	95,450
» » » » 1- 4-1995	95,325
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,875
» » » 13,50% 1- 7-1986	100,050
» » » 13,50% 1-10-1986	100,075
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,250
» » » 12 % 1- 2-1988	97,700
» » » 12 % 1- 3-1988	97,800
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,600
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,450
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	116 —
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,600
» » » » 1983/90 11,50%	113 —
» » » » 1984/91 11,25%	111,750
» » » » 1984/92 10,50%	109,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLD

86M11026

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica al comunicato concernente il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno in comune di Latisana

Con decreto 12 novembre 1985, n. 1629, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato rettificato il decreto interministeriale 30 settembre 1980, n. 1915, come segue: «È disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex canaletta demaniale di complessivi mq 560, segnati nel nuovo catasto terreni del comune di Latisana (Udine), al foglio n. 44, mappali 1158, 1159, 1160, 1161, 1164, 1165, 1167, 1170, 1171, 1173 e 1175, ed indicati nella lettera 4 giugno 1985, n. 3743/1390/85, dell'ufficio tecnico erariale di Udine, con allegata planimetria che fanno parte integrante del citato decreto.

86A0671

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° marzo 1986 è pagabile presso le banche sottoindicate, la quarta cedola d'interesse relativa al semestre settembre 1985-febbraio 1986 del prestito obbligazionario 1984-1992 indicizzato, di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 6,75%:

Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Monte dei Paschi di Siena, Credito italiano, Banco di Roma, Banca commerciale italiana, Banco di Santo Spirito, Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, Banca nazionale delle comunicazioni, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca popolare di Novara, Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio delle provincie lombarde, Cassa di risparmio di Roma.

Si comunica inoltre che:

a) per titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di dicembre 1985 e gennaio 1986 è risultato pari al 13,330%; rendiment

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di dicembre 1985 e gennaio 1986, è risultato pari al 13,322%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 13,326% equivalente al tasso semestrale del 6,45%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre marzo 1986-agosto 1986 scadenza 1° settembre 1986, cedola n. 5, un interesse del 6,50%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il quinto semestre di vita delle obbligazioni uno scarto negativo dello 0,05%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della quinta cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%.

Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti (2,70%) e dello scarto negativo del semestre in corso (— 0,05%) il valore cumulato della maggiorazione sul capitale è del 2,65%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

86A1021

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1985 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1984 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di cavaliere dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana» alla sig.ra Ornella Mangili cgt. Meschini per rinuncia da parte dell'interessata.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 4 ottobre 1985, alla pagina 15, colonna 1ª, n. 54° nominativo dei cavalieri del Ministero dell'interno.

86A0293

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Arma di Taggia, Città di Castello e Mercogliano

Con il D.A. 13 dicembre 1985, n. 1257/B.I. 59, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 476, sito in margine alla strada statale n. 1 Aurelia e distinto al catasto terreni del comune di Arma di Taggia (Imperia) al foglio n..29, particelle numeri 258 e 260.

Con il D.A. 13 dicembre 1985, n. 4662/B.I. 25, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 1470 sito in margine alla strada statale n. 3-*bis* Tiberina e distinto al nuovo catasto terreni del comune di Città di Castello (Perugia) al foglio n. 109, particella 19.

Con il D.A. 13 dicembre 1985, n. 5198/B.I. 46, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 1200 sito al km 79+100 della strada statale n. 7-*bis* Di Terra di Lavoro in comune di Mercogliano (Avellino) censito al nuovo catasto terreni del comune suddetto al foglio 16, particella 304.

86A0935

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione 30 dicembre 1985, n. 6784, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, la «Rinascita - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, costituita il 31 ottobre 1984 per rogito notaio dott. Vito Altobelli di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, residente in Trieste, via Donota n. 1.

Con deliberazione 30 dicembre 1985, n. 6785, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, la «Residenza Primavera 74 - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Udine, costituita il 10 maggio 1974 per rogito notaio dott. Marino Tremonti di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Renzo Marinig, con studio in Udine, via Cividale, 30, presso Federcoop.

Con deliberazione 24 gennaio 1986, n. 290, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544, la «Cooperativa agricola e di consumo di Rorai Piccolo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rorai Piccolo di Porcia, costituita il 15 giugno 1948 per rogito notaio dott. Toscano Gerardo di Pordenone ed ha nominato commissari liquidatori i signori dott. Paolo Fabris, via Santorini, 34, Spilimbergo; dott. Paolo Ciganotto, via Cesarini, 15, S. Vito al Tagliamento e avv. Giuseppe Mascherin, via del Maglio, 8/B, Pordenone.

86A0365 - 86A1022

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per trasferimenti, per le segreterie comunali della classe terza vacanti nelle province della Repubblica al 1° gennaio 1986

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Agrigento	San Giovanni Gemini
Ancona	Camarano Filottrano Montemarciano
Aosta	Pont Saint Martin
Ascoli Piceno	Offida Spinetoli
Asti	cons. Costigliole d'Asti Agliano cons. Villafranca d'Asti-Cantarana
Avellino	Baiano Gesualdo Montemarano Taurasi Torella dei Lombardi
Belluno	Arsiè Cesiomaggiore Comelico Superiore Forno di Zoldo Lemon Pedavena Pieve di Cadore S. Stefano di Cadore Sospirolo
Benevento	Ceppaloni Colle Sannita
Bergamo	Brembate Sopra Calusco d'Adda Costa Volpino cons. Villa d'Adda-Carvico-Zanica
Brescia	Bagalino Dello Flero cons. Malonno-Paisco Loveno Piancogno Poncarale Rudiano
Cagliari	Arbus Fluminimaggiore Serramanna
Caltanissetta	Marianopoli
Campobasso	Montenero Bisaccia
Catanzaro	Acquaro Belvedere Spinello Fabrizia Nocera Terinese
Como	Albese con Cassano Barzio Cabiate Figino Serenza Guanzate Inverigo cons. Osnago-Lomagna Vertemate con Minoprio
Cosenza	Amendolara Campana Longobucco Morano Calabro Rose
Cremona	cons. Corte de' Frati-Persico Dosimo Ostiano Vailate
Cuneo	Barge Benevagienna Villafalletto cons. Magliano Alpi-Rocca de' Baldi cons. S. Vittoria d'Alba-Monticello d'Alba
Ferrara	Goro Lagosanto Mesola Mirabello Ro Ferrarese
Forlì	Bagno Romagna Meldola Sogliano al Rubicone
Frosinone	Paliano Pico Piglio Roccasecca San Giovanni Incarico
Genova	Ronco Scrivia
Grosseto	Gavorrano
Latina	Ponza Santi Cosma e Damiano
Macerata	Morrovalle
Mantova	cons. Bozzolo-San Martino Argine Dosolo Guidizzolo Roncoferraro San Benedetto Po
Matera	Ferrandina San Mauro Forte
Messina	Galati Mamertino
Milano	Albiate Arconate Briosco Burago di Molgora Casorezzo Cavenago Brianza Cesate Cogliate Dairago Lacchiarella Locate Triulzi Magnago Pozzuolo Martesana S. Stefano Ticino Sovico cons. Borghetto Lodigiano-Brembio cons. Cerro al Lambro-S. Zenone al Lambro cons. Graffignana-Borgo S. Giovanni cons. Maleo-Cavacurta cons. Mediglia-Colturano cons. Paullo-Tribiano cons. Santo Stefano Lodigiano-San Fiorano

Modena	Campo Galliano Montese Sestola
Novara.	Borgoticino cons. Briga Novarese-Bolzano Novarese Casale Corte Cerro Castelletto Sopra Ticino cons. San Maurizio d'Opaglio-Nonio
Nuoro	Escalaplano Fonni Lodè Orroli Tertenia
Oristano	Ales Marrubiu
Padova.	Arzergrande Brugine cons. Bovolenta-Candiana cons. Carrara S. Giorgio-Carrara S. Stefano Correzzola Curtarolo Fontaniva Lozzo Atestino cons. Piacenza d'Adige-Masi Rovolon San Pietro in Gu Tribano Vò
Parma	Busseto Felino Montechiarugolo Neviano degli Arduini Roccabianca Soragna Traversetolo
Pavia.	Cassalnovo cons. Cilavegna-Albonese cons. Godiasco-Montesegale-Rocca Susella cons. Villanterio-Gerenzago
Perugia.	Cannara Nocera Umbra Torgiano
Pescara.	Torre de' Passeri
Piacenza	Bettola Borgonovo Val Tidone Castelvetro Piacentino Cortemaggiore Ferriere Gropparello Lugagnano Val d'Arda Rivergaro Vernasca
Pistoia	Uzzano
Pordenone.	Casarsa della Delizia San Quirino
Potenza	Corleto Perticara Muro Lucano Tito
Reggio Calabria	Ardore Grotteria Platì San Luca Seminara
Reggio Emilia.	Bagnolo in Piano Baiso Campagnola Emilia Campegine Carpineti Castelnuovo di Sotto Gualtieri Toano
Rieti	Borgorose Pescorocchiano
Roma	Fiano Romano Riano
Rovigo.	Stienta
Salerno.	Castel San Lorenzo Colliano Tramonti
Sassari	Ossi Thiesi
Savona.	cons. Spotorno-Vezzi Portio
Sondrio	Livigno Sondalo Teglio
Taranto	Maruggio
Teramo	Montorio al Vomano
Torino	Cafasse cons. Chiaverano-Burolo Favria cons. Mathi-Grosso Nole Pecetto Torinese Valperga Verolengo
Treviso.	Breda di Piave Cappella Maggiore Casale sul Sile Casier Cessalto Cimadolmo Cornuda Fonte Gaiarine Godega di Sant'Urbano Istrana Mansuè Monastier di Treviso Orsago Riese Pio Decimo San Fior San Pietro di Feletto Tarzo Volpago del Montello
Udine	Aquileia Fagagna Paularo Pavia di Udine Reana del Roiale
Varese	cons. Cocquio Trevisago-Monvalle Arsago Seprio Castiglione Olona Ispra Vedano Olona Viggiù
Venezia	Campolongo Maggiore Cona
Vercelli.	cons. Cavaglià-Dorzano cons. Coggiola-Casapinta Livorno Ferraris cons. Mongrando-Camburzano cons. Quarona-Ailoche cons. Sandigliano-Borriana
Verona.	Albaredo d'Adige Arcole Grezzana Lazise Malcesine Montecchia di Crosara Nogara Roncà Salizzole cons. Terrazzo-Boschi Sant'Anna

Vicenza	Altavilla Vicentina Arcugnano Fara Vicentino cons. Montebello Vicentino-Zermeghedo Roana
Viterbo.	Bagnoregio

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe terza o di classe quarta, anche in servizio in altre province.

I segretari che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire entro il termine del 1° marzo 1986 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in carta semplice ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre.

La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del presente bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 7.500, intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorre, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree; abilitazione alle funzioni di segretario comunale; corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno; corsi di perfezionamento per segretari comunali; idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di 1ª classe e di segretario generale di 2ª classe; abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi ed ai servizi speiali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

86A1076

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Milano

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale (per le esigenze della prima cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia e in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono, 7, Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

86A1113

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'8 marzo 1985, si svolgeranno presso i locali della facoltà di medicina siti in via S. Brunone di Colonia, con sede in Catanzaro, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1986, ore 9,30;

seconda prova scritta: 5 marzo 1986, ore 9.30.

86A1078

Diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di genetica della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'istituto di genetica della facoltà di agraria, via Matteotti n. 1/A, Pisa, con il seguente diario:

prima prova scritta: alle ore 9 del giorno 10 marzo 1986;

seconda prova scritta: alle ore 9 del giorno 11 marzo 1986;

terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): alle ore 9 del giorno 12 marzo 1986.

86A1114

Rinvio delle prove d'esame del concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove d'esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il dipartimento di chimica e chimica industriale (ex istituto di chimica organica industriale - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) dell'Università degli studi di Pisa, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 338 del 10 dicembre 1984, già fissate per i giorni 12, 13 e 14 febbraio 1986, si svolgeranno presso il dipartimento di chimica e chimica industriale, via Risorgimento n. 35, Pisa, con il seguente diario:

prima prova scritta: alle ore 9 del giorno 4 marzo 1986;

seconda prova scritta: alle ore 9 del giorno 5 marzo 1986;

terza prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): alle ore 9 del giorno 6 marzo 1986.

86A1115

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

Piemonte	posti	1
Liguria	»	1
Lombardia	»	1
Veneto	»	1
Emilia-Romagna	»	1
Toscana	»	1
Marche	»	1
Lazio	»	1
Abruzzo	»	1
Molise	»	1
Campania	»	1
Puglia	»	1
Basilicata	»	1
Sardegna	»	1

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, con esclusione di altri titoli di studio ancorché superiori o equiparati;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) elementi di diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) elementi di diritto amministrativo.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) computisteria e ragioneria generale e speciale;

b) nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, con particolare riferimento agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza;

c) nozioni di contabilità di Stato;

d) elementi di economia politica;

e) elementi di statistica.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VIII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per ~~l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo~~:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

~~Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere~~ civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presenta articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 383

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione Generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello).......................
....
nato a .... (provincia di..)
il .... domiciliato in...
c.a.p. .... (provincia di...)
via .... n...................
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1)..

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)..............;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di........................... conseguito presso .... via.......................................
città .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)..;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione ....
con la qualifica di ....
dal ....ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione..
con la qualifica di ....
dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il.......................................»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di
»; ovvero, «perché riformato»
o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere a domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1003

Concorso pubblico, per esami, a nove posti di ispettore nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Campania e Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 175, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera di concetto dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a nove posti di ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di perito industriale, da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

Piemonte	posti	1
Liguria	»	1
Lombardia	»	1
Friuli-Venezia Giulia	»	1
Emilia-Romagna	»	1
Marche	»	1
Lazio	»	1
Campania	»	1
Sardegna	»	1

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di perito industriale, con esclusione di altri titoli di studio ancorché superiori o equiparati;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) fisica applicata;

2) tecnologia, una delle seguenti a scelta del candidato:

a) tecnologia meccanica e metallurgica;

b) elementi di costruzioni civili;

c) tecnologia tessile;

d) tecnologie chimiche;

e) elettrotecnica.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati sei ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulla fisica applicata e sulla tecnologia speciale prescelta dai candidati per la prova scritta, sulle seguenti materie:

a) diritto del lavoro e legislazione sociale, con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

b) nozioni di ordinamento amministrativo;

c) elementi di statistica metodologica;

d) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titolo di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di concetto, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VIII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso costituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.
In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.
I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 385

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)........................
nato a .... (provincia di.................................)
il .... domiciliato in..
c.a.p. .... (provincia di..)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a nove posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera di concetto degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in perito industriale, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1)..

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettoali del comune di (2)................;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di.......................... conseguito presso .... via....................................
città .... in data ....;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)...;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione................................
con la qualifica di ....
dal .... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione .... con la qualifica di.................................
dal .... al .... (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il ....»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di ....»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1002

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 15 marzo 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1985 con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, indetto con decreto presidenziale 20 febbraio 1985:

1) Scalia Rosario	punti 126,70
2) Gambardella Vincenzo	» 121,45
3) Saviano Giovanni	» 112,45
4) Liberati Renzo	» 111,55
5) Ripoli Remo	» 110,90

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte dei conti, i candidati:

1) Scalia Rosario;
2) Gambardella Vincenzo;
3) Saviano Giovanni;
4) Liberati Renzo;
5) Ripoli Remo.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 87

86A1080

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Ulteriore rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore.

Con successivo avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 giugno 1986 sarà data notizia del diario della prova scritta dei concorsi pubblici circoscrizionali a complessivi settecentotrenta posti di revisore, categoria sesta, del personale dell'esercizio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 28 giugno 1985.

86A0937

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di operatore tecnico - capo servizio operai cucina;
un posto di assistente medico di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. ufficio personale, in Venaria (Torino).

86A1046

Concorso ad un posto di operatore tecnico dell'autorimessa ruolo tecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 41

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico dell'autorimessa, ruolo tecnico, presso l'unità sanitaria locale n. 41.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Caluso (Torino).

86A1048

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di dirigente sanitario capo servizio igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 73.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente sanitario capo servizio igiene pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 73.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

86A1047

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Errata-corrige al decreto ministeriale 10 gennaio 1986: «Modificazioni alla tabella "Esport" - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 1986)

Al punto 2) del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 7, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è annullata la virgola apposta dopo le parole «... per cartucce da caccia».

86A1085

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . L. **600**

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **600**

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **600**

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . L. **45.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . L. **25.000**

Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221